

IMPOSTE E TASSEdi **MARCO NOCIVELLI****Ancora dubbi sul perimetro di applicazione dello split payment**

Un recente chiarimento dell'AdE sul fronte IVA riguarda il pagamento diretto alle carrozzerie da parte delle compagnie assicurative. La risposta conferma che sul tema l'Agenzia si sostituisce al legislatore.

Dopo **quasi 7 anni di applicazione** le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori hanno ormai accettato la convivenza con lo split payment dell'IVA, con tutte le complessità gestionali e le responsabilità a corollario. Il tempo trascorso, tuttavia, non ha sedimentato tutte le problematiche a riguardo, anzi, ha messo in luce come la norma regolatrice, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sia assai lacunosa nel definire l'ambito oggettivo di applicazione. Nata come norma antifrode, riuscita persino, con tanto di placet dell'Unione europea, a superare la tempesta normativa del 2020 in cui si sono succeduti innumerevoli provvedimenti volti a dare respiro fiscale e finanziario ai contribuenti italiani travolti dalla catastrofe pandemica, ancora oggi l'art. 17-ter suscita dubbi sull'applicazione dello split payment.

I dubbi si pongono più per questioni di ragionevolezza che di interpretazione letterale. Dal testo della legge si ricava che lo split payment si applica in ogni caso, con le seguenti **eccezioni** : a) quando i committenti/cessionari sono debitori d'imposta (leggasi: reverse charge); b) quando i committenti/cessionari sono enti pubblici gestori di demanio collettivo (limitatamente alle attività istituzionali); c) quando i fornitori/prestatori percepiscono compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (professionisti).

A ben vedere, partendo dall'incipit " *in ogni caso* ", le **cause di esonero** , escludendo ovviamente i compensi professionali, sarebbero assai limitate ma, come è noto a chi si occupa di IVA, non è così: l'Agenzia delle Entrate è dovuta correre ai ripari, scavalcando l'invasivo " *in ogni caso* ", con le corpose circolari 15/2015 e 27/2017, per non incorrere, per prima cosa, in una violazione del diritto della detrazione dell'IVA, tutelato dal diritto comunitario. Per l'AdE (non per l'art. 17-ter) la scissione dei pagamenti, a tutela dei soggetti passivi interessati, non si applica ai fornitori della p.a. che forfetizzano la detrazione dell'IVA in proporzione a quella applicata per rivalsa (**agricoltori e assimilati** ex artt. 34 e 34- bis del D.P.R. 633/1972; enti no profit in regime ex l. 398/1991; agenzie di viaggi ex art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, ecc.).

Ma l'Agenzia ha anche superato lo split payment invocando, " *sforzo* " interpretativo lodevole (anche se a volte con argomentazioni non proprio cristalline), la *ratio* normativa e l'incompatibilità con le regolarità contrattuali. I casi sono molteplici: assenza di effettivo pagamento perché il corrispettivo è già nelle disponibilità del fornitore che si appresta a fatturare, **permute, compensazioni** , compensi ai CTU, prestazioni di vitto e alloggio fatturate a dipendenti della P.A. in missione e, non ultime per importanza, esclusione per nulla scontata dalla lettura dell'art. 17-ter, le operazioni legittimamente non documentate da fattura (ricevuta fiscale e scontrino, ora documento commerciale).

Alle circolari citate si sono aggiunte le numerose risposte a specifici interpelli. Tra le più recenti la risposta n. 474, pubblicata dall'Agenzia il 15.07.2021, con la quale una P.A. ha chiesto di disapplicare lo split payment nel caso in cui **la compagnia assicurativa paghi direttamente la carrozzeria** che ha riparato le autovetture di proprietà della P.A. stessa, danneggiate da terzi. La fattura è emessa dalla carrozzeria verso la PA ma questa non effettua alcun pagamento. Ebbene, l'Agenzia non concede spazio per la disapplicazione e l'appesantimento amministrativo domina: il carrozziere emette fattura, la compagnia gli paga soltanto l'imponibile, versando l'IVA nelle casse della P.A. Quest'ultima, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato pagato il fornitore, verserà l'IVA all'Erario.